



**PIANO ANTENNE:
REGOLAMENTO
COMUNALE PER
IL GOVERNO
DEI PROCESSI
DI LOCALIZZAZIONE
DELLE STAZIONI
RADIO BASE
PER TELEFONIA MOBILE
E RETE DATI**

art. 8 - comma 6 L. 22.02.2001 n°36
art. 4 - comma 11 L.R. 11.05.2001 n°11

PROVINCIA DI CREMONA



Marco Turati Architetto

Via Grado n°11
26100 CREMONA
tel/fax 0372 28417
P. IVA 01013350192
architetto@marcoturati.it



committente:
Comune di Castelleone
Piazza del Comune n°3
26012 Castelleone (CR)

Sindaco:
prof. Fiori Pietro Enrico

Assessore all'urbanistica:
dott.ssa Orsola Edallo

Responsabile del Settore Territorio,
ambiente e SUAP:
Arch. Nicoletta Rho

data:
16 marzo 2022

**NORMATIVA TECNICA
ATTUATIVA**

COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DELLE PROCEDURE DI INSEDIAMENTO DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Marco Turati architetto

Castelleone, 16 marzo 2022

REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DELLE PROCEDURE DI INSEDIAMENTO DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 01	OGGETTO, FONTI E PRINCIPI	pag. 3
Art. 02	DEFINIZIONE DI IMPIANTO	pag. 4
Art. 03	LOCALIZZAZIONI RISERVATE A TUTTI GLI APPARATI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI PER TECNOLOGIA 5G CON FREQUENZA 24-28 GHZ	pag. 4
Art. 04	LOCALIZZAZIONE DEGLI APPARATI PER LA TECNOLOGIA 5G CON FREQUENZA COMPRESA TRA I 24 E I 28 GHZ	pag. 5
Art. 05	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE AI FINI DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI APPARATI DI CUI ALL'ART.4	pag. 6
Art. 06	PROGRAMMAZIONE ANNUALE E SUA VERIFICA	pag. 8
Art. 07	OBIETTIVO DI QUALITA'	pag. 8
Art. 08	COUBICAZIONE E CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE	pag. 9
Art. 09	NORME MORFOTIPOLOGICHE	pag. 9
Art. 10	PUBBLICA UTILITA' E PROPRIETA' COMUNALI	pag. 11
Art. 11	MONITORAGGI PERIODICI	pag. 11
Art. 12	TITOLI ABILITATIVI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	pag. 11
Art. 13	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	pag. 12
Art. 14	SOGGETTI LEGITTIMATI	pag. 12
Art. 15	CONTENUTI DELL'ISTANZA	pag. 12
Art. 16	DOMANDA DI VOLTURA	pag. 14
Art. 17	IMPIANTI COMPORTANTI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO	pag. 14
Art. 18	PIANI DI RISANAMENTO	pag. 14
Art. 19	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MESSA IN ESERCIZIO	pag. 15
Art. 20	FUNZIONI DI VIGILANZA	pag. 15
Art. 21	ENTITA' DELLE SANZIONI	pag. 16
Art. 22	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PERIODICI DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	pag. 16
Art. 23	DISPOSIZIONE FINALE	pag. 16
Art. 24	ENTRATA IN VIGORE	pag. 17

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL GOVERNO DELLE PROCEDURE DI INSEDIAMENTO DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 1 – OGGETTO, FONTI E PRINCIPI

1. Il Comune di Castelleone, attraverso il presente Regolamento, intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di comunicazione elettronica, anche al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e, nel contempo, assicurare, nell'esercizio delle proprie competenze previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, il miglior perseguimento di tutti gli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione e gestione di tali impianti.

2. Gli articoli della normativa tecnica che contemplano elementi di governo delle procedure di insediamento delle strutture di comunicazione elettronica sono espressione della potestà riconosciuta ai Comuni, in via generale, dall'art. 117 - comma 6, della Costituzione, e nello specifico settore, dall'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001 n°36.

Tali norme danno attuazione ai valori e ai principi di cui:

- agli artt. 168 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- agli artt. 5, 9, 32, 41, della Costituzione;
- agli artt. 3, 4, 5 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n°259;
- agli artt. 3-ter e 3-quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152;
- agli artt. 131 e 133 del Decreto Legislativo 22 gennaio n°42;
- all'art. 1 della Legge regionale 11 maggio 2001 n°11;
- all'art. 1 della Legge regionale Legge Regionale 11 marzo 2005, n°12;

3. La presente disciplina costituisce altresì attuazione, sul piano tecnico, delle disposizioni dettate dal Decreto Interministeriale 10 settembre 1998 n°381 e dalle sue Linee Guida Applicative (con particolare riferimento all'art.4), dal Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (G.Uff. serie Gen. n°257 del 3.11.1998), dal successivo D.P.C.M. 8 luglio 2003, dal D.Lgs 01.08.2003 n°259, dalla L.R. 11.5.2001 n°11, nonché dalla Deliberazione di Giunta Regionale n°7351 del 11.12.2001.

4. per strutture di comunicazione elettronica si intendono tutte le sorgenti specificate all'art.2 della Legge 36/2001;

5. La presente normativa disciplina altresì, al fine di assicurare il confronto tra le diverse istanze ed esigenze presenti sul territorio, i profili edilizi ed i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti di cui al comma 4, quando se ne richiede l'installazione in porzioni di territorio ritenute dal Piano particolarmente delicate e potenzialmente inopportune. Tale regolazione attiene ai tipi di provvedimento, alle fasi del procedimento, alle modalità realizzative e quant'altro specificatamente riguardi l'installazione ed il controllo dei suddetti impianti e dei relativi apparati o supporti.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente normativa le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico; il presente regolamento non trova, inoltre, applicazione in relazione agli impianti per i quali le emissioni avvengono per scopo diagnostico, terapeutico o di pubblica sicurezza. Sono altresì escluse,

e demandate alla vigente pianificazione sovraordinata, le installazioni relative ad antenne radio e TV.

Art. 2 - DEFINIZIONE DI IMPIANTO

1. Si definisce "impianto", ai fini dell'applicabilità delle presenti norme, l'insieme di tutti gli elementi meccanici, elettrici e radioelettrici che risultino tra loro interconnessi e funzionali alla sua realizzazione, quali:

- a) sostegni: elementi variabili per forma e dimensioni;
- b) antenne e parabole: elementi verticali o orizzontali sviluppati sia in superfici convesse o concave, sia lineari o reticolari, di forma e dimensioni variabili, per la trasmissione o ripetizione di segnali via etere;
- c) sale apparati: spazio comunque contenuto o circoscritti o da involucro strutturale costruito o prefabbricato destinato a contenere o proteggere apparati tecnologici funzionali all'impianto.

2. Tutti gli elementi di cui al comma 1 costituiscono altresì "*costruzione*" secondo la definizione vigente anche ai fini delle distanze tra le proprietà e la loro installazione costituisce a tutti gli effetti "trasformazione del territorio" ai sensi della LR 12/2005.

Art. 3 - LOCALIZZAZIONI RISERVATE A TUTTI GLI APPARATI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI PER TECNOLOGIA 5G CON FREQUENZA 24-28 GHZ

1. Le tavole del Regolamento individuano, con apposita simbologia dedicata esclusivamente a tale tematismo, le localizzazioni riservate (ai sensi dell'art. 8 – comma 6 della L. 22.2.2001 n°36, dell'art. 4 – comma 1 della LR 11.5.2001 n°11 e della DGRL n°7351 del 11.12.2001) agli impianti ed alle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e cellulare, le quali non possono essere insediate in alcun altro ambito territoriale individuato dal PGT.

2. Si intendono incluse nella precedente definizione tutte le antenne, parabole, ed i ripetitori che i diversi gestori necessitano di porre in essere, allo scopo di erogare servizi di telecomunicazione cellulare e trasmissione dati sul territorio. Si intendono altresì comprese la più recente tecnologia 5G, nelle frequenze fino ai 3.900 MHZ, e le tecnologie WI-MAX sul mercato.

3. La cartografia del Regolamento individua 10 siti riservati all'insediamento delle SRB per Telefonia Mobile di cui al comma 2, incluse quelle già attive alla data di approvazione del presente strumento, selezionati a seguito di un approfondito studio tecnico scientifico, condotto sull'intero territorio comunale e preliminarmente approvato dalla Giunta Comunale.

4. In tali siti la localizzazione delle apparecchiature e dei supporti potrà avvenire esclusivamente in una delle 10 posizioni già individuate dalla cartografia di Piano o nell'intorno strettamente necessario al posizionamento di tutte le apparecchiature utili per il funzionamento dell'impianto (shelters, armadi, gruppi di alimentazione, ecc.). Più specificatamente potrà avvenire nell'ambito del medesimo lotto di terreno, purché nel rispetto dei criteri fissati dal suddetto Studio Tecnico Preliminare.

5. Ciascun sito potrà ospitare uno o più gestori, favorendosi la concentrazione di più gestori sul medesimo supporto (cositing).

6. Tutti i siti si intendono abilitati ad accogliere qualsiasi specie di tecnologia disponibile sul mercato (GSM 900, GSM 1800, DCS, UMTS, 4G, 5G 700 e 5G 3.600/3.900), ad eccezione degli impianti per la rete 5G con frequenze comprese tra i 24 ed i 28 GHZ (cd. "onde microcellulari"), il cui insediamento sarà viceversa subordinato al rispetto della cartografia e delle norme di cui ai successivi artt. 4 e 5, specificatamente dedicate a tale tipologia di apparati, nel rispetto del principio di minimizzazione degli effetti sulla popolazione.

7. L'installazione di nuove antenne radiotelevisive o per funzioni militari o di altri impianti ad alta frequenza di vasto raggio, caratterizzati da rilevanti emissioni di campi elettromagnetici, sarà viceversa di norma vietata.

8. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su proprietà di questo Comune, siano esse aree libere, destinate a funzioni miste compatibili, o manufatti esistenti, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché di obbligo alla rimozione e del ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o qualora l'impianto sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante.

9. L'obbligo di cui al precedente periodo è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare e dismettere l'impianto ricetrasmittente.

10. Lo smantellamento degli impianti stessi, ripristinando lo stato dei luoghi pre-esistente all'installazione degli apparati e la sistemazione del sito in armonia con il contesto territoriale, dovrà sempre avvenire entro i successivi 6 mesi.

11. La progettazione e la realizzazione degli impianti di radiotelefonía mobile dovranno sempre avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, secondo il principio fondamentale di minimizzazione delle esposizioni, nonché quello di precauzione sancito dall'Unione Europea e dalle leggi statali di riferimento.

12. Nei siti individuati dal Piano potranno essere installati, dai soggetti abilitati di cui all'art.14, supporti di diversa foggia (palo, traliccio o altro) ed altezza, destinati ad antenne, parabole e ripetitori.

Art. 4 – LOCALIZZAZIONE DEGLI APPARATI PER LA TECNOLOGIA 5G CON FREQUENZA COMPRESA TRA I 24 E I 28 GHZ

1. Gli impianti per telecomunicazioni e trasmissione dati diversi da quelli di cui al precedente articolo 3, ed in particolare quelli riferiti alla tecnologia 5G caratterizzata da frequenze comprese tra il 24.000 e i 28.000 MHZ, potranno essere autorizzati sul territorio comunale nel rispetto della zonizzazione di cui al successivo art.5, e della cartografia ad esso allegata (tavola 12).

2. Gli impianti e le loro localizzazioni dovranno inoltre rispettare ogni altra prescrizione e vincolo di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, ivi compresi, in particolare, quelli previsti dal P.T.R. e dal P.T.C.P., nonché da tutti i vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.

3. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva dovranno viceversa essere compatibili con la pianificazione regionale e statale sovraordinata, nonché conformarsi alle disposizioni in materia contenute nella LR 11/2001.

Art. 5 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE AI FINI DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI APPARATI DI CUI ALL'ART.4

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art.8 – comma 6 della L.36/2001 e dall'art 4 della LR 11/2001, con riferimento agli impianti radio base per la telefonia mobile e la trasmissione dati appartenenti alla tecnologia di cui al precedente art.4, nonché conformemente a quanto previsto dalla presente normativa, il territorio comunale è ripartito nelle seguenti zone:

a) “**zona A - vietata**”: campita in colore *arancione* sull'apposita cartografia, e comprendente tutti gli ambiti di fruizione da parte dell'utenza delle attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche, sportive, educative e ricreative esistenti, ubicati sul territorio comunale - con particolare riferimento ad asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani, giardini pubblici e impianti sportivi, che prevedano la presenza continuativa di popolazione infantile o malata per oltre 4 ore al giorno, ovvero ambiti di salvaguardia per infrastrutture viabilistiche, naturali o infrastrutturali, ove non è in alcun caso consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni, anche ai sensi dell'art.4 comma 8 della LR 11/2001, nonché dell'art.4 del DI 381/1998 e relative Linee Guida.

b) “**zona B - inopportuna**”: campita in colore *azzurro* sull'apposita cartografia, e comprendente porzioni del Nucleo di Antica Formazione o edifici di particolare valore storico architettonico e monumentale, ove non è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, a tutela delle disposizioni contenute nell'art.4 del DM 381/98, nelle sue linee guida applicative, salvo che il gestore non dimostri l'impossibilità a conseguire altrimenti la radiocopertura minima indispensabile per garantire il servizio al di fuori di tale zona e nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa di settore vigente.

La collocazione di nuovi impianti in questa zona sarà in ogni caso subordinata al recepimento di prescrizioni volte alla mitigazione degli impatti che essi generano su immobili caratterizzati da vincoli urbanistici o legislativi di natura artistica, storica o architettonica

In ottemperanza a quanto disposto dal precedente capoverso, ove il gestore intenda proporre l'installazione degli impianti in tale zona, la relativa istanza, corredata da tutta la documentazione di legge, nonché dalle relazioni prodotte a supporto della dimostrazione di cui al primo capoverso del punto b), sarà sottoposta all'esame di una commissione tecnica paritetica, formata da due componenti in rappresentanza del proponente e due in rappresentanza dell'Amministrazione.

Tale organismo procederà ad individuare misure di contenimento degli effetti ambientali, paesaggistici e sanitari o, in alternativa, alla collocazione in altra area, perseguendo sempre obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.

La soluzione sarà approvata solo con il voto unanime di tutti i componenti.

c) “**zona C – idonea**”: ove è consentita l’installazione di tutti gli impianti, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi, sempre validi, di cui all’art.1 della presente normativa, purché comunque ubicati e progettati allo scopo di conseguire il migliore Obiettivo di Qualità, così come descritto nel DM 381/98 e nelle relative linee guida.

Tale zona si articola in 4 sottoclassi:

- *Zone C1 – idonee condizionate dalla presenza di tessuti caratterizzati da forte concentrazione residenziale e funzioni ad essa complementari*: ove la collocazione di nuovi impianti sarà subordinata al conseguimento degli obiettivi di minimizzazione degli impatti sulla popolazione e sul paesaggio urbano, ai sensi dell’art. 3 – comma 1 della LR 11/2001 e dell’art. 8 della L 36/2001, recependo eventualmente le prescrizioni impartite in sede di rilascio dei titoli abilitativi, volte in particolare a contenere massimamente l’esposizione della popolazione infantile ai campi elettromagnetici generati da tali apparecchiature. Sono comprese in tale zona (campita in colore *giallo* sull’apposita cartografia) le aree a forte densità residenziale.

La collocazione in questa zona di apparati ricetrasmittenti e impianti con potenza complessiva al connettore d’antenna > di 240 w o EIRP > di 21 dBm o 150 mW dovrà essere massimamente contenuta e il gestore richiedente dovrà dimostrare di non poter conseguire la medesima copertura da altra posizione inserita in zona C2, C3 o C4.

La collocazione di nuovi impianti in questa zona potrà essere subordinata al recepimento di prescrizioni volte alla mitigazione degli impatti che essi generano su immobili caratterizzati da vincoli urbanistici o legislativi di natura artistica, storica o architettonica

- *Zone C2 – idonee condizionate dalla presenza di immobili caratterizzati da forte concentrazione produttiva*: ove la collocazione di nuovi impianti sarà subordinata al conseguimento degli obiettivi standard di minimizzazione degli impatti sulla popolazione e sul paesaggio urbano, ai sensi dell’art. 3 – comma 1 della LR 11/2001 e dell’art. 8 della L 36/2001.

Sono comprese in tale zona (campita in colore *lavanda* sull’apposita cartografia) le aree a prevalente presenza di luoghi di lavoro, edifici e laboratori artigianali, industrie o commercio a scala di Media e Grande Struttura di Vendita.

- *Zone C3 – idonee condizionate da tutele di tipo paesaggistico, ambientale o geopedologico*: ove la collocazione di nuovi impianti sarà subordinata al recepimento di prescrizioni volte alla mitigazione degli impatti che essi generano su un intorno connotato da particolari elementi di bellezza del paesaggio naturale o dalla presenza di scorci e vedute comprovatamente meritorie di protezione, ovvero su suoli caratterizzati da particolari fragilità geo-pedologiche, ovvero inserite in contesti di potenziale rischio idraulico.

Sono comprese in tale zona (campita sull’apposita cartografia in colore *verde*, con differente retinatura) le aree a prevalente presenza di tessuti agricoli, rurali, naturali o comunque soggetti a forme di tutela;

- *Zone C4 – idonee senza condizioni particolari*: ove la collocazione di nuovi impianti sarà libera e subordinata esclusivamente al conseguimento del miglior Obiettivo di Qualità per il comparto interessato.

Sono comprese in tale zona (campita sull'apposita cartografia in colore *bianco*) tutte le porzioni di territorio non comprese nelle aree di cui alle precedenti lettere a) b) e c);

Art. 6 – PROGRAMMAZIONE ANNUALE E SUA VERIFICA

1. I titolari degli impianti devono presentare al Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale per le installazioni fisse da realizzare nell'anno successivo, riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare, così come stabilito dall'art. 4 - comma 11, della L.R. 11/2001. L'istanza deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive, corredata dalla documentazione prevista dalla D.Lgs 259/2003, nonché da una mappa a scala adeguata, nella quale vengano evidenziate le aree entro la quali ciascun gestore intende ricercare – nel corso dell'anno successivo - siti per l'installazione dei propri impianti ed una tabella contenente dettagliate informazioni sulla tipologia, la potenza e le caratteristiche di tali impianti, prendendo in esclusiva considerazione i siti indicati nelle cartografia di Piano come riservati a tali funzioni.

2. Nel caso di installazioni di apparati per la tecnologia 5G 24-28 GHZ, le aree di ricerca potranno tenere in considerazione la zonizzazione di cui ai precedenti artt.4 e 5.

3. Sulla base di questi dati l'Amministrazione comunale, sentite le competenti Commissioni Consiliari, verifica la compatibilità con lo strumento urbanistico comunale, e può promuovere iniziative di coordinamento e razionalizzazione della distribuzione delle strutture di comunicazione elettronica coerenti con la presente normativa, al fine di ridurre l'impatto ambientale e sanitario e conseguire l'obiettivo di minimizzare gli effetti sulla popolazione e sul paesaggio, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi di comunicazione stessi.

Art. 7 – OBIETTIVO DI QUALITA'

1. Contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di qualità, assunto dal Comune di Castelleone, l'individuazione di localizzazioni alternative a quelle che attualmente ricadono in corrispondenza di strutture sensibili di cui all'art. 5, comma 1 - lettera a) del presente Regolamento, alla data di approvazione della Delibera Consiliare che l'ha resa operativa, tenendo conto della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture o di servizi ad alta densità d'utilizzo, nonché dello specifico interesse storico-architettonico o paesaggistico-ambientale.

2. Considerata la natura di servizio di interesse pubblico attribuito dalla legge ai servizi di radiocomunicazione, il Comune potrà attivarsi per l'acquisizione di aree o superfici idonee alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile tramite procedura di esproprio per pubblica utilità.

3. Per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune, il richiedente dovrà obbligarsi attraverso idoneo atto trascritto alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro un congruo periodo dalla disattivazione dell'impianto stesso per qualsiasi causa dovuta. Qualora non

ancora previsto, tale obbligo andrà assunto anche dai gestori delle installazioni già presenti su proprietà comunali.

Art. 8 - COUBICAZIONE E CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE

1. In presenza di richieste di nuove installazioni previste in luoghi vicini tra loro o in luoghi vicini ad altri impianti esistenti, i gestori devono prioritariamente prendere in considerazione misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche, in modo tale da minimizzare gli impatti ambientali e contenerne la loro diffusione sul territorio, nonché evitare, ove possibile, l'installazione di nuovi impianti di comunicazione di telefonia mobile nel raggio di metri 100 rispetto ad impianti già esistenti.

2. L'amministrazione, nei casi in cui tale opzione si rendesse funzionale a conseguire i minori impatti sulla popolazione e/o sul paesaggio, potrà prescrivere il *co-siting* di più impianti e la condivisione di supporti e piazzole di collocazione degli apparati di comando degli stessi.

3. I supporti verticali devono avere un'altezza tale da garantire che l'area di maggiore potenza elettromagnetica non interferisca con eventuali edifici all'intorno, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina regionale; sono fatti salvi i disposti normativi e le relative procedure autorizzative in materia di sicurezza del volo degli aeromobili. Contestualmente dovrà prestarsi uguale attenzione all'impatto paesaggistico che tali impianti costituiranno sull'intorno, ricercando il miglior punto di incontro tra le due diverse esigenze.

Art. 9 - NORME MORFOTIPOLOGICHE

1. Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale e di tutela dei valori paesaggistici, storici ed ambientali individuati dal Piano oltreché conformi alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. I relativi provvedimenti autorizzativi dovranno quindi essere integrati dai Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli sovraordinati.

2. Laddove previsto, dovrà essere acquisito il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale ai sensi di legge.

3. La localizzazione e la progettazione delle installazioni dovranno assicurare, per quanto possibile, il contenimento dell'impatto visivo, salvaguardando in particolare la fruizione visiva di immobili e contesti di valore storico e delle aree di particolare pregio paesistico-ambientale, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici.

4. Saranno preferite le installazioni di antenne ed apparecchiature che utilizzino costruzioni, impianti o strutture già in essere (impianti tecnologici, torri faro per la pubblica illuminazione, cabine, impianti di depurazione, stazioni di pompaggio, torri piezometriche, ecc.), abbinandosi a tali funzioni – purché compatibili – con lo scopo di limitare l'aggravio degli impatti visivi sull'ambiente circostante.

5. Qualora l'ubicazione delle apparecchiature avvenisse in posizioni ritenute dall'amministrazione particolarmente sensibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale, il provvedimento autorizzativo potrà contenere prescrizioni atte a

contenerne gli impatti (piantumazioni, cortine vegetali naturali o artificiali, manufatti e/o velette atte a mascherare quanto più possibile gli impianti stessi ed i loro supporti).

6. È comunque possibile la realizzazione di nuovi elementi architettonico-formali idonei a contenere e mimetizzare le strutture costitutive dell'impianto, purché vengano rispettate le prescrizioni di cui sopra, e purché consentito dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.

7. L'amministrazione comunale potrà altresì prescrivere:

- l'impiego di materiali coerenti con quelli degli edifici direttamente interessati e/o l'utilizzo di colori in gamma cromatica compatibile ed affine con le colorazioni degli edifici adiacenti e circostanti;
- l'applicazione di tecniche di mimetizzazione nei contesti di cui sopra;

8. In particolare, per le installazioni relative al sito n°7, in considerazione delle particolari condizioni di contesto, potrà essere prescritto l'impiego di supporti di particolare foggia (pali camuffati, strutture artistiche, particolari colorazioni, ecc.), atti a rendere meno impattante l'inserimento delle infrastrutture nel paesaggio locale. In tali casi, l'eventuale aggravio di oneri costruttivi potrà essere oggetto di diversa e separata valutazione in sede di stipula dei contratti di locazione con il Comune proprietario delle aree.

9. L'obbligo di mitigazione visiva è da intendersi vigente in ogni caso per tutte le nuove installazioni o per l'eventuale trasferimento di quelle esistenti, anche nelle aree al di fuori degli ambiti di idoneità condizionata C3.

10. Dovrà essere perseguita, in ogni forma tecnologica possibile, la coabitazione delle apparecchiature di diversi gestori sul medesimo supporto, onde limitare al massimo il numero complessivo di pali, tralicci o diversi supporti installati sul territorio comunale.

11. In tutto il territorio comunale la realizzazione di supporti è limitata dalle esigenze tecnico-strutturali, se accuratamente documentate nella relazione tecnico illustrativa, nella quale dovrà essere dimostrata la necessità di realizzazione di eventuali strutture a traliccio o castelli a sbraccio su palo, particolarmente impattanti; in ogni caso è vietata l'apposizione, su dette strutture, di impianti pubblicitari di qualsiasi genere e dimensione.

12. Nel caso in cui si rendesse necessario il ricorso a sostegni di altezza pari o superiore a mt. 30, tali strutture potranno consentire l'inserimento - ove ritenuto necessario in relazione alla natura dell'area - di strutture tecnologiche di servizio collettivo, funzionali alle necessità del contesto, quali fari di illuminazione, o impianti di video-sorveglianza etc.

13. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune di Castelleone, siano esse aree libere, destinate a funzioni miste compatibili, o manufatti esistenti, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché di obbligo alla rimozione e del ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante.

14. L'obbligo di cui al precedente comma è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

Art. 10 - PUBBLICA UTILITÀ E PROPRIETÀ COMUNALI

1. Considerata la natura di "servizio privato di utilità generale" attribuito dalla legge ai servizi di radiocomunicazione, il Comune potrà attivarsi per l'acquisizione di aree o superfici idonee alla localizzazione degli impianti di radiofonia mobile, anche tramite procedura di esproprio per pubblica utilità.

2. A tale scopo, gli immobili interessati dalla simbologia dedicata a tali strutture debbono intendersi a tutti gli effetti connotati da vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità. Tale vincolo potrà essere esercitato dall'amministrazione comunale allo scopo di rendere certamente fruibili i siti individuati allo scopo di garantire radio copertura di segnale ai gestori di rete sull'intero territorio antropizzato, nonché di garantire trattamenti trasparenti, equi e paritetici sul territorio a tutti i soggetti interessati dalle procedure di installazione di tali impianti.

3. Per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune, il richiedente dovrà obbligarsi attraverso idoneo atto trascritto alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro un congruo periodo dalla disattivazione dell'impianto stesso per qualsiasi causa dovuta. Qualora non ancora previsto, tale obbligo andrà assunto anche dai gestori delle installazioni già presenti su proprietà comunali.

Art. 11 - MONITORAGGI PERIODICI

1. Ai sensi dell'art. 11 della LR 11.5.2001 n°11, l'amministrazione comunale potrà disporre periodici monitoraggi dei livelli di emissione dei campi elettromagnetici generati dagli impianti attivi sul territorio, avvalendosi di strutture pubbliche (ARPA) o private abilitate. Gli oneri derivanti da tali prestazioni di controllo e vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici sono a carico dei soggetti titolari degli impianti, purché allineati alle tariffe in vigore secondo i disposti della LR 14.8.1999 n°16.

2. Ogni altra procedura od obbligo è regolata altresì dal vigente Piano dei Servizi, all'interno della propria normativa tecnica di attuazione.

Art. 12 - TITOLI ABILITATIVI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La realizzazione degli impianti di cui all'art.1 o la modifica di quelli esistenti è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui alla presente normativa ed al conseguimento nell'ambito del medesimo procedimento - di titolo abilitativo, secondo le normative statali, regionali e comunali vigenti in materia di trasformazione edilizio-urbanistica del territorio;

Art. 13 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'installazione di nuove infrastrutture e nuovi impianti e la modifica di quelli esistenti, dovrà essere sottoposta alle procedure di cui alla Legge 22 febbraio

2001 n°36, alla Legge Regionale 11 maggio 2001 n°11, al Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n°259 e successive modifiche ed integrazioni, da coordinarsi opportunamente - ove necessario ed in funzione della rilevanza edilizio-urbanistica dell'intervento - con le disposizioni contenute nella legge quadro regionale in materia di urbanistica 11 marzo 2005 n°12;

2. L'istruttoria delle pratiche finalizzata al conseguimento dei titoli abilitativi e all'emissione del provvedimento finale è attribuita alla struttura comunale competente in materia edilizia, che procederà alla verifica e/o all'acquisizione dei pareri previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sanità pubblica e tutela ambientale, facendo ricorso - ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 87 - comma 6, del D.Lgs 259/2003 - all'istituto della Conferenza dei Servizi, fermo restando, quale fase endoprocedimentale, l'esame della Conferenza dei Servizi Permanente interna all'Amministrazione comunale, con parere obbligatorio dell'Area competente alla gestione del territorio e del S.U.A.P., nonché dell'Attività Patrimonio nel caso di impianti ricadenti su aree di proprietà comunale.

3. In caso di installazione di impianti su aree di proprietà comunale viene dato avvio alle procedure di assegnazione delle suddette aree secondo quanto previsto nella vigente legislazione in materia di concessioni.

Art. 14 - SOGGETTI LEGITTIMATI

1. Sono legittimati ad ottenere il titolo abilitativo, secondo i criteri di cui alla presente normativa, i soggetti inclusi nel Registro dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, tenuto dal Ministero competente e previsto dall'art. 25, comma 5, del Codice Elettrocomunicazioni, ovvero quelli inclusi nel Registro degli operatori di comunicazione, tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 6, n°5 della Legge 249/1997.

Non possono avanzare istanza per la realizzazione di nuovi impianti i soggetti non compresi nei sopraindicati registri, ossia non in grado di comprovare la propria abilitazione a svolgere l'attività.

2. I proprietari di aree o coloro che hanno titolo alla presentazione della SCIA o al rilascio di Permesso di Costruire ai sensi del precedente comma 1, potranno altresì richiedere una valutazione preventiva in merito alla localizzazione proposta, inoltrando specifica richiesta agli uffici comunali competenti.

3. Una volta cessato l'esercizio del servizio da parte del titolare dell'autorizzazione i pali/tralicci e i relativi accessori dovranno essere rimossi.

Art. 15 - CONTENUTI DELL'ISTANZA

1. La richiesta di autorizzazione per l'installazione degli impianti, o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, indirizzata alla struttura comunale competente in materia di edilizia privata ed attività produttive, oltre a tutti i dati tecnici specifici previsti dalla normativa vigente in materia, deve comunque contenere tutti i seguenti dati:

- a) generalità del richiedente o del legale rappresentante per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- b) generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto;
- c) dimostrazione della legittimazione attiva;
- d) atto di assenso dei proprietari dell'area secondo i disposti del Codice civile;

- e) generalità del progettista, con indicazione dell'Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
- f) ubicazione ed estremi catastali dell'immobile oggetto dell'intervento con indicazione specifica:
- della zona urbanistica in cui l'immobile oggetto dell'intervento insiste;
 - di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, storico/artistico, sismico, ecc.), che gravano sull'immobile oggetto dell'intervento;
 - verifica di compatibilità con la zonizzazione di cui agli artt. 3, 4 e 5;
- g) attestazione dell'avvenuta richiesta di parere ARPA, e ATS, se necessario;
- h) provvedimenti espressi dagli Enti titolari di vincoli e tutele, presenti sulle aree di intervento;
- i) atto di impegno relativo a:
- mantenimento delle originarie caratteristiche costruttive;
 - mantenimento della potenza di emissione e delle modalità di funzionamento previste nel progetto dell'impianto;
 - buona manutenzione dell'impianto, anche in caso di disattivazione temporanea;
 - rispetto dei tempi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di trenta giorni in caso di revoca della concessione statale, oppure disattivazione dell'impianto in conformità agli eventuali contenuti contrattuali;
- j) Idonee garanzie a copertura degli oneri di smantellamento e ripristino ambientale, in misura non inferiore ad euro 20.000,00.=, per impianti realizzati su palo o traliccio con sale apparati esterni per ogni singolo gestore, anche in caso di condivisione. Qualora i lavori di smantellamento e ripristino ambientale, eseguiti in via sostitutiva dall'Amministrazione comunale, comportino spese di importo maggiore di quello garantito, il Comune si rivarrà per la differenza nei confronti del soggetto resosi inadempiente;
- k) relazione tecnica illustrativa;
- l) documentazione fotografica relativa all'immobile oggetto di intervento ed estesa al suo intorno, ripresa da diverse angolazioni ed estesa a 360 gradi;
- m) fotomontaggio dell'impianto sul contesto in cui viene ad essere inserito;
- n) opportuni elaborati grafici, in triplice copia, comprensivi di:
- planimetria, prospetti e sezioni relativi allo stato di fatto, di comparazione e di progetto, in scala non inferiore a 1:100;
 - pianta relativa alla copertura dell'edificio, debitamente quotata, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, degli ingombri, degli apparecchi tecnologici;
 - particolare costruttivo con indicazione dei materiali relativi al contesto e con particolare indicazione delle soluzioni adottate per la mitigazione dell'impatto ambientale;
- o) planimetria relativa all'area di intervento con raggio di almeno 300 metri dagli impianti da installare, prospetti e sezioni in scala non superiore a 1:2.000, con l'indicazione degli edifici presenti o in costruzione, evidenziandone le altezze, ed indicando l'intersezione di tutto il campo elettromagnetico prodotto con le direzioni di massimo irraggiamento in tutte le posizioni accessibili alla popolazione con permanenza superiore alle 4 ore;
- p) dichiarazione di conformità delle caratteristiche di irraggiamento degli impianti alla normativa vigente, sottoscritto da un tecnico competente in materia (ingegnere e/o perito in telecomunicazioni);
- q) dichiarazione di staticità delle strutture a firma di ingegnere abilitato;
- r) dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie ed in materia di impiantistica, ivi

- comprese le disposizioni in materia di navigazione aerea;
- s) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista;
- t) indirizzo esatto dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento

Art. 16 - DOMANDA DI VOLTURA

1. Nell'ipotesi di voltura del provvedimento autorizzativo, la relativa istanza, o comunicazione, deve essere accompagnata da copia dell'atto ministeriale con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per la legittima realizzazione dell'impianto medesimo, di cui all'art.14, ed il subentro nella prestazione di garanzie ed assunzione di responsabilità di cui all'art. 15 lett. i) e j).

Art. 17 - IMPIANTI COMPORTANTI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO

1. Qualora la realizzazione di nuovi impianti comporti la temporanea occupazione di porzioni di suolo pubblico, dovrà essere richiesta la relativa concessione alla competente Struttura comunale, in conformità ai disposti dell'art. 88 del D.Lgs 259/2003 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo alla disciplina contenuta nel Regolamento Comunale in materia di "*applicazione del corrispettivo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la disciplina delle relative occupazioni*" e/o alla disciplina comunale vigente per la manomissione di suolo pubblico, assicurando al contempo la prestazione di adeguate garanzie in relazione alla valutazione dei casi specifici, secondo quanto determinato dagli uffici competenti.

2. Tale istanza può essere contestuale all'inoltro della richiesta di autorizzazione o S.C.I.A., oppure successiva; tale istanza, se contestuale, deve essere comunque completa della documentazione di cui all'art. 15, unitamente ai riferimenti identificativi del procedimento avviato per l'installazione dell'impianto.

3. Fermo restando quanto disposto dal vigente "Regolamento in materia di applicazione del corrispettivo di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche e per la disciplina delle relative occupazioni", la realizzazione di impianti che si relazionino con le infrastrutture viarie e/o di servizi alla viabilità e/o aree pubbliche o di uso pubblico, non deve arrecare, in ogni caso:

- intralcio, disagi, inconvenienti alla circolazione veicolare e pedonale;
- diminuzione della possibilità di fruizione degli spazi da parte della collettività per le destinazioni proprie dell'area.

Art. 18 - PIANI DI RISANAMENTO

1. Anche in riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 9 della LR 11/2001, tutti gli impianti in essere, che - alla data di approvazione della presente normativa risultino inseriti in zone vietate od inidonee, sulla scorta della cartografia allegata al vigente PGT (allegato dedicato), potranno essere oggetto di specifici Piani di Risanamento, finalizzati alla loro rilocalizzazione in corrispondenza dei siti riservati a tali funzioni, individuati nella cartografia allegata al PGT (ovvero sulla scorta della zonizzazione dedicata agli apparati 5G con frequenza 24-28 GHz), da presentarsi a cura dei gestori unitamente ad un cronoprogramma dell'intervento proposto.

2. Nel caso che le rilocalizzazioni riguardino più impianti o più gestori sarà cura del Comune promuovere le necessarie iniziative di coordinamento, individuando i più opportuni strumenti di incentivazione ed accelerazione degli interventi.

Tali iniziative negoziali potranno essere corredate da opportuni elementi di incentivo economico nei confronti dei gestori proprietari degli impianti, qualora gli stessi procedano a rilocalizzare proprie apparecchiature in corrispondenza dei siti consigliati dalla pianificazione comunale.

3. Gli impianti in essere all'entrata in vigore della presente normativa devono comunque tendere a perseguire gli obiettivi di qualità previsti dall'art. 7, attraverso un percorso concertato con i soggetti gestori.

4. Gli impianti che - alla data di approvazione della presente normativa risultino inseriti in zone vietate o inidonee, sulla scorta della cartografia denominata "Governo degli impianti di telecomunicazione ed assimilati", allegata al PGT - potranno pertanto essere assoggettati esclusivamente ad interventi di ordinaria manutenzione con esclusione di ogni forma di potenziamento.

Art. 19 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MESSA IN ESERCIZIO

1. Il titolare dell'impianto deve comunicare per iscritto al Comune l'avvenuta ultimazione dei lavori, ovvero produrre certificato di collaudo, nel caso in cui il titolo abilitativo tenga luogo rispettivamente del permesso di costruire o di denuncia di inizio attività ai sensi del D.Lgs 259/2003, della LR 12/2005 o del DPR 380/2001.

2. Il titolare è tenuto altresì a comunicare alla struttura comunale competente l'avvenuta messa in esercizio dell'impianto, unitamente alla copia dell'atto abilitativo, entro dieci giorni dalla data di attivazione.

Art. 20 - FUNZIONI DI VIGILANZA

1. L'esecuzione di opere in assenza, in parziale difformità o con variazioni essenziali dal titolo abilitativo che tiene luogo del permesso di costruire o di denuncia di inizio attività ai sensi del D.Lgs 259/2003 o della LR 12/2005 per la realizzazione di un impianto disciplinato dalle presenti norme, comporta l'avvio del relativo procedimento sanzionatorio da parte della struttura comunale competente alla tutela ambientale, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normative vigenti in materia ambientale, fatta salva l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

2. L'inosservanza di obblighi di buona manutenzione dell'impianto e di quelli connessi allo smantellamento degli impianti ed al ripristino dello stato dei luoghi, a qualsiasi titolo o causa ascrivibili, anche in forza di disposizioni sopravvenute, comporterà, previo ordine a provvedere ed in caso di inerzia dei destinatari, l'intervento sostitutivo d'ufficio del Comune con rivalsa diretta sulla garanzia prestata.

3. Il presidio degli aspetti igienico-ambientali connessi e/o dipendenti dall'esercizio e dal funzionamento degli impianti ricade, per quanto concerne il Comune, ai sensi del DPR 380/2001, nella sfera delle competenze attribuite alla preposta struttura in materia di tutela ambientale.

Art. 21 - ENTITA' DELLE SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo, ovvero sia comunque sottoposto a diversa disciplina sanzionatoria stabilita da leggi speciali, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria come stabilito dall'art. 7bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, e secondo le modalità di cui agli artt. 16 e 18 della legge 689/81.

2. Nel caso in cui trasgressore non si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, riconosciutagli dal sopraccitato art. 16 della L. 689/81, la sanzione sarà determinata dal competente Dirigente in relazione alla gravità della violazione contestata, conformemente ai disposti dell'art. 11 della L. 689/81.

3. Qualora il fatto comporti altresì danneggiamenti materiali a cose e/o luoghi, il trasgressore è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, come da apposita perizia redatta dagli uffici tecnici comunali competenti.

Art. 22 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PERIODICO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

1. L'amministrazione comunale potrà disporre periodici monitoraggi dei livelli di emissione dei campi elettromagnetici generati dagli impianti attivi sul territorio, avvalendosi di strutture pubbliche (ARPA) o private abilitate. Gli oneri derivanti da tali prestazioni di controllo e vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici saranno a carico dei soggetti titolari degli impianti, purché allineati alle tariffe in vigore.

2. Potranno altresì essere promosse iniziative tese allo sviluppo ed alla promozione di:

- forme di comunicazione ed informazione ai cittadini sul tema dell'inquinamento elettromagnetico e sulla situazione degli impianti installati e da installarsi;
- forme di sinergia per il controllo dell'inquinamento elettromagnetico e la tutela della salute dei cittadini;
- misure varie che abbiano attinenza alla razionalizzazione della distribuzione degli impianti sul territorio comunale e al loro corretto inserimento nel contesto ambientale;
- interventi compensativi di recupero e riqualificazione ambientale.

Art. 23 - DISPOSIZIONE FINALE

1. I riferimenti legislativi e normativi si intendono automaticamente aggiornati e sostituiti sulla base di sopravvenute disposizioni di legge.

2. I riferimenti agli assetti organizzativi dell'Ente si intendono rapportati all'attuale ripartizione delle competenze, e potranno variare a seguito di atti di autorganizzazione della struttura comunale.

3. La presente normativa è a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Segreteria Generale e gli Uffici della struttura competente in materia di tutela ambientale, nonché sul sito internet dell'Amministrazione comunale. Ogni cittadino può richiederne, anche verbalmente, copia fotostatica, anche per estratto, dietro pagamento delle sole spese di riproduzione.

4. I soggetti titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento potranno richiedere l'attivazione della commissione paritetica di cui all'art.5, comma 1, lett. b), per il componimento bonario di qualsiasi controversia inerente la sua applicazione.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

A far luogo dalla data di esecutività della deliberazione consigliare di approvazione del Regolamento, le disposizioni, contenute nel testo normativo e nella cartografia di azionamento allegata, dispiegheranno a tutti gli effetti la loro efficacia, nel quadro del regime di salvaguardia venutosi a costituire a seguito della procedura di deposito degli atti presso la segreteria comunale.

.....

COSTITUISCE ALLEGATO AL PRESENTE REGOLAMENTO L'ELABORATOMUNICO CHE RIPOSTA L'IDENTIFICAZIONE PUNTUALE DEI SITI RISERVATI ALLE SRB PER LA TELECOMUNICAZIONE E LA TRASMISSIONE DATI, NONCHE' L'AZIONAMENTO RELATIVO AGLI IMOPIANI DELLA TECNOLOGIA 5G 28 GHZ.